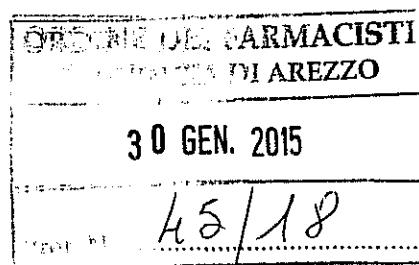


Ordine Farmacisti Arezzo

Da: Webmaster Enpaf <webmaster@enpaf.it>
Inviato: mercoledì 28 gennaio 2015 12:05
A: 'AGRIGENTO'; 'ALESSANDRIA'; 'ANCONA'; 'AOSTA'; 'AREZZO'; 'ASCOLI PICENO E FERMO'; 'ASTI'; 'AVELLINO'; 'BARI'; 'BELLUNO'; 'BENEVENTO'; 'BERGAMO'; 'BOLOGNA'; 'BOZZANO'; 'BRESCIA'; 'BRINDISI'; 'CAGLIARI'; 'CALTANISSETTA'; 'CAMPOBASSO'; 'CASERTA'; 'CATANIA'; 'CATANZARO'; 'CHIETI'; 'Christian Petrelli'; 'COMO'; 'COSENZA'; 'CREMONA'; 'CROTONE'; 'CUNEO'; 'ENNA'; 'Farmacia Lacorte'; 'FERRARA'; 'FOGGIA'; 'FORLI' - CESENA; 'FROSINONE'; 'GENOVA'; 'GORIZIA'; 'GROSSETO'; 'IMPERIA'; 'ISERNIA'; 'LA SPEZIA'; 'L'AQUILA'; 'LATINA'; 'LECCE'; 'LECCO'; 'LIVORNO'; 'LODI MONZA E BRIANZA MILANO'; 'LUCCA'; 'MACERATA'; 'MANTOVA'; 'MASSA CARRARA'; 'MATERA'; 'MESSINA'; 'MODENA'; 'NAPOLI'; 'NOVARA E VERBANO CUSIO OSSOLA'; 'NUORO'; 'ORISTANO'; 'PADOVA'; 'PALERMO'; 'PARMA'; 'PAVIA'; 'PERUGIA'; 'PESARO'; 'PESCARA'; 'PIACENZA'; 'PISA'; 'PISTOIA'; 'PORDENONE'; 'POTENZA'; 'PRATO'; 'RAGUSA'; 'RAVENNA'; 'REGGIO CALABRIA'; 'REGGIO EMILIA'; 'RIETI'; 'RIMINI'; 'ROMA'; 'ROVIGO'; 'SALERNO'; 'SASSARI'; 'SAVONA'; 'SIENA'; 'SIRACUSA'; 'SONDRIO'; 'TARANTO'; 'TERAMO'; 'TERNI'; 'TORINO'; 'TRAPANI'; 'TRENTO'; 'TREVISO'; 'TRIESTE'; 'UDINE'; 'VARESE'; 'VENEZIA'; 'VERCELLI E BIELLA'; 'VERONA'; 'VIBO VALENTIA'; 'VICENZA'; 'VITERBO'
Oggetto: Newsletter n. 57 del 28 gennaio 2015


enpaf / fondazione
Ente Nazionale per la Formazione Professionale e la Qualificazione
Webmaster@enpaf.it



SOMMARIO:

- **CONTRIBUTI – reintegro tempi determinati; termine prescrizionale in caso di mancata opposizione alla cartella esattoriale**

CONTRIBUTI – reintegro tempi determinati

Come di consueto a fine 2014 si è provveduto a controllare le posizioni di coloro che usufruivano della riduzione contributiva ovvero del contributo di solidarietà in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore ai sei mesi ed un giorno e ormai scaduto.

Al controllo è seguito l'invio di una nota in cui si invitavano gli interessati a dimostrare di avere ancora titolo per usufruire della riduzione in atto sia per il 2013 che per il 2014 ovvero, in relazione alla scadenza, solo per il 2014.

Allo stato, non hanno ottemperato a quanto richiesto 237 iscritti il che ha comportato il reintegro a quota intera a decorrere dal 2013 per 61 posizioni e il reintegro a quota intera a decorrere dal 2014 per 176 posizioni. Questo significherà che gli interessati nella richiesta dei contributi dovuti per il 2015 si vedranno addebitate anche le quote relative al reintegro.

Rimane ferma la possibilità per tali contribuenti di dimostrare di aver comunque titolo per usufruire della riduzione, producendo la dovuta documentazione (nuovo contratto di lavoro ovvero iscrizione al Centro per l'impiego per un periodo che, unito al precedente contratto,

copra la metà più un giorno del periodo di iscrizione all'Enpaf nel 2013 e nel 2014 ovvero solo nel 2014).

CONTRIBUTI - termine prescrizione in caso di mancata opposizione alla cartella esattoriale

Nel caso in cui non si sia proceduto all'opposizione della cartella esattoriale con cui veniva richiesto un credito previdenziale, il termine di prescrizione dei contributi applicabile non è più di 5 anni, così come stabilito dall'art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995 ma decennale, così come stabilito dall'art. 2946 c.c.

La Corte di Cassazione (sentenza del 24/02/2014 n. 4338) ha affermato, infatti, il principio secondo cui la prescrizione di un credito previdenziale azionato con cartella esattoriale, nel caso in cui non venga proposta opposizione alla cartella stessa, diviene di durata decennale.

Sostiene infatti la suprema Corte che "nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D. Lgs. n. 46/1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, di cui all'art.24 dello stesso decreto, fissato in 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo"

Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva il diritto al contributo previdenziale non è più soggetto a prescrizione ma ciò che può prescriversi è l'azione diretta all'esecuzione del titolo, così definitivamente formatosi e, in base all'art. 2946 c.c., in tal caso il termine prescrizione è quello ordinario pari a 10 anni.

Tale principio ha delle conseguenze ai fini Enpaf atteso che la morosità contributiva prescritta è rilevante in vari istituti.

L'art. 24 del Regolamento di previdenza ed assistenza Enpaf prevede che qualora l'interessato non maturi i requisiti per il trattamento pensionistico la contribuzione previdenziale versata entro il 2003 possa essere restituita, previa domanda, al compimento dell'età pensionabile, maggiorata degli interessi legali tempo per tempo vigenti e decurtata di un'aliquota, ammontante allo stato al 12%, corrispondente, per il periodo di iscrizione all'Enpaf, al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte.

Nel caso in cui vi sia una morosità contributiva non ancora prescritta non si procede alla restituzione dei contributi previdenziali versati considerato che, sanando la morosità contributiva, sarebbe ancora possibile per l'interessato maturare l'anzianità contributiva necessaria per avere diritto al trattamento pensionistico. Qualora ricorresse un caso de quo sarebbe necessario verificare se il contributo omesso sia stato richiesto con cartella esattoriale non opposta o meno, al fine di verificare se il termine prescrizione da applicare sia quello di 5 anni ovvero di 10 anni.

E ancora nel caso di liquidazione del trattamento pensionistico mentre il contributo omesso, seppur parzialmente, non ancora prescritto non viene conteggiato ai fini della prestazione pensionistica né ai fini del diritto né ai fini della misura, nel caso sia spirato il termine prescrizione il contributo versato parzialmente viene computato e ai fini della misura si utilizza il coefficiente economico di pensione corrispondente all'aliquota di riduzione più prossima a quanto effettivamente versato. Anche in questo caso è importante valutare se il termine prescrizione applicabile sia quello quinquennale ovvero quello decennale

Testo inserito da Panda Security for Desktops:

Se si tratta di un messaggio non richiesto (SPAM), cliccate sul seguente link per riclassificarlo: [È SPAM!](#)
